

CAMERA DEI DEPUTATI N. 661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, BIONDI, MARTUCCI, ZANONE

Modifica all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Presentata l'8 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono troppo note per essere qui ripetute le battaglie condotte dal partito liberale italiano nei confronti del sistema del finanziamento pubblico dei partiti, introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195. È altresì noto che la materia è soggetta ad una richiesta di *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione.

La presente proposta di legge, tuttavia, non chiama in causa la validità o meno dell'attuale sistema di finanziamento pubblico dei partiti — questione che rimane aperta —, ma vuole costituire un piccolo, ma significativo, correttivo nei riguardi di una legislazione che ha portato a conseguenze assurde e sostanzialmente antidemocratiche.

Infatti, nel 1992 il contributo pubblico ai partiti è stato ripartito per l'intero anno, ma sulla base della consistenza numerica dei vari Gruppi esistente al 31 gennaio 1992, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 195 del 1974. È evidente quindi che il contributo, che pur riguarda tutto il 1992, è stato illogicamente ripartito prescindendo dall'esito delle elezioni, le quali al riguardo sono state *tanquam non essent*. Il risultato è stato quindi che quei Gruppi politici che hanno avuto successo dagli esiti elettorali (nel senso di aver aumentato la loro rappresentanza o di averla iniziata *ex novo*) sono stati penalizzati; mentre, per converso, i partiti che sono stati ridimensionati dalla consultazione elettorale vengono favoriti, godendo di una rendita di posi-

zione o, se si vuole, di un « plusvalore politico » scaturente dal protrarsi degli effetti della X legislatura oltre la sua cessazione, per quanto attiene il campo (non secondario) degli effetti economici legati al contributo ai Gruppi parlamentari.

Si potrebbe obiettare che la prassi è stata sempre in tal senso. Al riguardo, si può replicare che — a differenza dei precedenti scioglimenti anticipati — già nel gennaio del 1992 vi era la certezza che quest'anno si sarebbero tenute le consultazioni elettorali per scadenza del quinquennio. In secondo luogo, in ogni caso, l'incostituzionalità non cade in prescrizione. Anzi, proprio a causa dei risultati particolari delle elezioni del 1992, le conseguenze incostituzionali della ricordata prassi sono ancora più evidenti: si perviene infatti alla conclusione assurda che, ad esempio, per il 1992 il Gruppo della Lega lombarda riceverà un contributo pari alla sua consistenza nella precedente legislatura (vale a dire un deputato), mentre al contrario il Gruppo del PDS riceverà un contributo pari alla consistenza numerica, enormemente più ampia, che aveva nella X legislatura.

È evidente la incostituzionalità di un meccanismo del genere che viola la Carta fondamentale in vari punti: l'articolo 61, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che le vecchie Camere (con i relativi organi interni) hanno termine il giorno precedente la prima riunione delle nuove; l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizione di eguaglianza;

l'articolo 60, primo comma, secondo cui la Camera ed il Senato sono eletti per cinque anni.

Per queste considerazioni — ed ai fini di un più puntuale rispetto dell'impianto costituzionale, ed in particolare dello stesso articolo 54, secondo comma, della Costituzione, il quale prescrive che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (principio che riguarda anche tutti i parlamentari, anche per quanto concerne gli *interna corporis*) — si sottopone all'attenzione la presente proposta di legge, di cui si raccomanda l'immediata approvazione, onde consentire anche per il 1992 un meccanismo correttivo rispetto all'inconveniente « antidemocratico » sopra denunciato. Pertanto, si propone di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nel senso di stabilire che, quando nel corso dell'anno — per scadenza del quinquennio o per scioglimento anticipato — si proceda al rinnovo delle Camere, da cui non può che scaturire una diversa consistenza numerica dei Gruppi, si provvede entro il 31 dicembre al conguaglio (di segno sia negativo che positivo), in relazione alla nuova consistenza numerica dei Gruppi ed al periodo di tempo nell'anno in cui si è svolta la nuova legislatura (a decorrere dal giorno della prima riunione delle Camere fino al 31 dicembre).

Infine, con norma transitoria e retroattiva si prevede che tale meccanismo riguardi anche l'erogazione, già disposta, del contributo ai Gruppi parlamentari per il 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora nel corso dell'anno, per scioglimento anticipato o per scadenza dei cinque anni, abbiano luogo le elezioni delle nuove Camere, si procede, entro il mese di dicembre dello stesso anno, ad effettuare un conguaglio nella ripartizione dei contributi tra i vari Gruppi, in relazione alla mutata consistenza numerica ed in riferimento al periodo di tempo concernente la nuova legislatura ».

ART. 2.

1. In via transitoria i principi di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai contributi già versati nel mese di gennaio 1992.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.